

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Fallimentare – R.G. Fall. 70/2021

**Istanza per l'autorizzazione all'affitto di ramo di azienda ai sensi degli
artt. 104 bis e ss. L.F.**

Fallimento: MICROCAST S.p.A

Giudice Delegato: Dott. Erminio Rizzi

Curatore: Dott. Massimo Mustarelli

Ill.mo Giudice Delegato,

il sottoscritto Curatore, dott. MASSIMO MUSTARELLI, espone quanto segue.

Premesso che

- in data 23 novembre 2021, è stato dichiarato il Fallimento della società MICROCAST S.p.A., corr. in Mortara (PV) – Strada Pavese KM 1,2000 snc;
- il fermo produttivo che ne è derivato appare pregiudizievole in termini di conservazione dei valori aziendali con ripercussioni negative sugli esiti economici della futura fase di liquidazione;
- ad avviso del sottoscritto Curatore, nelle more della procedura di vendita risulterebbe utile mantenere funzionante l'attività di impresa, proprio in vista di una più favorevole alienazione, con conseguente beneficio per il ceto creditorio;



- che, a tal fine, appare necessario procedere all'affitto del ramo di azienda produttivo della società sito nel comune di Sasso Marconi (BO) - Fraz. Pontecchio Marconi, Via Primo Maggio 1-4, per mantenere funzionante l'attività e soddisfare l'esigenza di conservazione dei valori del complesso aziendale;
- l'affitto del ramo di azienda verrebbe concluso dalla Curatela, previo esperimento di procedura competitiva ai sensi degli artt. 104 bis e 107 L.F. assicurando, mediante adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- non è ancora stato nominato il comitato dei creditori;
- ove autorizzato da codesto Giudice, il bando d'asta pubblica contemplerà le seguenti condizioni:
 - 1) il contratto di locazione avrà ad oggetto il ramo d'azienda produttivo costituito dallo stabilimento di Sasso Marconi, comprensivo di macchinari ed attrezzature, nonché dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività di impresa, inclusi quelli presenti presso il capannone di Mortara di cui ne fosse richiesto l'utilizzo;
 - 2) il contratto avrà una durata massima di un anno, prorogabile di un ulteriore anno a fronte di comprovate esigenze di natura produttiva e/o economica;
 - 3) il canone di affitto minimo, posto a base d'asta, sarà pari ad euro 30.000,00 annui;
 - 4) dovrà essere garantito un livello occupazionale elevato;



5) la scelta dell'affittuario verrà effettuata, come da previsione di legge (art. 104 bis, comma 2, L.F.), tenendo conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate per l'adempimento delle obbligazioni assunte e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto particolare riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali;

6) ai sensi dell'art. 104 bis, comma 3, L.F., il futuro contratto di affitto stipulato nelle forme previste dall'art. 2556 cod. civ., dovrà altresì prevedere il diritto del Curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto, che potrà essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'art. 111, comma 1, n. 1, L.F.;

7) all'affittuario verrà concesso il diritto di prelazione convenzionale all'acquisto del ramo di azienda affittato, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 104 bis, comma 5, L.F.;

Tanto premesso, il sottoscritto Curatore, dott. MASSIMO MUSTARELLI,

CHIEDE

di essere autorizzato:

1) ad avviare, alle condizioni esposte nelle premesse e nell'allegato avviso di procedura competitiva, la procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 104 bis e 107 L.F., finalizzata all'affitto del ramo di azienda della fallita



Microcast S.p.A., sito nel comune di Sasso Marconi (BO) - Fraz. Pontecchio Marconi, Via Primo Maggio 1-4, con espressa autorizzazione alla concessione del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 104 bis, comma 5, L.F. in favore del futuro affittuario;

2) a stipulare il conseguente contratto di affitto del predetto ramo di azienda in favore del soggetto che, all'esito della procedura, risulterà aver avanzato la miglior proposta, valutata tenendo conto dei parametri di cui all'art. 104 bis, comma 2, L.F. (ammontare del canone offerto, garanzie prestate per l'adempimento delle obbligazioni assunte, attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto particolare riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali).

Con osservanza.

Pavia, 17 gennaio 2022

DOTT. MASSIMO MUSTARELLI

ALLEGATO:

Avviso di gara competitiva

